



Direzione Generale 52 05
UOD 52 05 07

esclusa e col
12.6.14

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0399713 11/06/2014 13,07
Mitt. : 520507 UOD Valutazioni ambientali - R...

Ass. : UOD Energia e carburanti

Classifica : 5. Fascicolo : 33 del 2014



Alla Direzione Generale 51 02
UOD 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

Spett.le Serralonga ENERGIA srl
via Onorato Vigliani n. 143/B
Torino

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1404/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il progetto "Impianto eolico da 82,3 Mw nel comune di Lacedonia (AV) alle località Serralonga-Mezzana-Capitolino" - Proponente: Società Serralonga Energia S.r.l.. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 05/06/2014.

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1404/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1404/2014 pronunciata dal TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società Serralonga ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 131 del 12/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.

La Commissione VIA - VI - VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 05/06/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole e conseguentemente ha espresso il proprio parere.

Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

Dal verbale del 05/06/2014

Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla Serralonga Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 inerenti il preavviso di parere sfavorevole. In merito si contro deduce quanto segue. Pur essendoci agli atti del progetto alcuni elaborati, richiamati ai punti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8 della nota di osservazioni del proponente, gli stessi in fase di istruttoria sono stati



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

ritenuti carenti e/o insufficienti; in particolare, come si evince dalla relazione istruttoria depositata agli atti della commissione VIA, le forti criticità riscontrate sono:

- Lo studio geologico a corredo della documentazione presentata è uno studio preliminare di massima che non si sofferma sulla descrizione geognostica dei terreni interessati dalle opere di fondazione degli aerogeneratori. Lo studio geologico in questione riveste particolare importanza atteso che diversi aerogeneratori sono ubicati a ridosso di aree geomorfologiche a rischio molto elevato. E' opportuna una verifica preliminare sulla stabilità dei versanti interessati.
- La relazione paesaggistica, corredata da foto, è poco descrittiva del paesaggio della macro area. I livelli di compatibilità paesaggistica (impatto visivo, occupazione del territorio, rumore, interferenze elettromagnetiche ed effetti sulla flora, fauna ed ecosistemi) non sono affrontati nella globalità dell'esistente e di quello da realizzare.
- La relazione elettromagnetica ed acustica non tiene conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di tutti gli impianti realizzati, da realizzare in quando già autorizzati ai sensi del DLGS. N.387/03.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla società SERRALONGA ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la Commissione esprime parere non favorevole di V.I.A. per le seguenti motivazioni:

1. Gli elaborati tecnico-descrittivi presentano un contenuto non riconducibile ad un progetto definitivo così come previsto dal decreto legislativo 163/2006;
2. La relazione geologica risulta essere di massima ed inoltre è assente la relazione sulla stabilità dei versanti interessati dall'impianto eolico e dal cavidotto di trasporto, necessaria data la criticità idrogeologica degli stessi come certificato dall'AdB della Puglia;
3. Per quanto attiene gli aspetti di natura ambientale si fa rilevare che lo studio prodotto è molto carente per quanto attiene gli aspetti dell'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche.
4. L'impatto sulla flora, fauna ed ecosistemi, sebbene riportato nello Studio di Impatto Ambientale risulta carente rispetto alle disposizioni del D.M 2010.
5. La relazione paesaggistica, corredata da foto, è poco descrittiva del paesaggio della macroarea. I livelli di compatibilità paesaggistica (impatto visivo, occupazione del territorio, rumore, interferenze elettromagnetiche ed effetti sulla flora, fauna ed ecosistemi). Non sono affrontati nella globalità dell'esistente e di quello da realizzare.
6. Si segnalano evidenti interferenze aerodinamiche con l'impianto eolico in esercizio della



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

- società ERG (ex IVPC) realizzato ai sensi della legge 9/91.
7. Le criticità progettuali di cui sopra non sono superabili mediante richiesta di ulteriori atti integrativi.
 8. Si suggerisce la riproposizione di un progetto che comporti una drastica eliminazione degli aerogeneratori ubicati in aree a forte rischio idrogeologico nonché di quelli interferenti con l'impianto eolico esistente i cui effetti vanno valutati da appositi studi da parte del proponente.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.

Avv. Simona Brancaccio
